

DECRETO 3 ottobre 2006.

Attuazione della direttiva 2005/8/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2005/8/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2005/8/CE;

Sentito il parere della Commissione tecnica mangimi, di cui all'art. 9 della legge n. 281/1963 e successive modifiche, nella seduta del 23 maggio 2006;

Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 è modificato secondo quanto previsto dall'allegato 1.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2006

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO 1

1) nella colonna 2, riga 2, piombo, è inserita la seguente nota a piè pagina dopo la voce «foraggio verde»:

«(*) foraggio verde comprende prodotti destinati all'alimentazione degli animali, quali fieno, foraggio insilato, erba, ecc...»;

2) la riga 3, fluoro, è così modificata:

a) le note a piè pagina ⁽¹⁾ e ⁽²⁾ sono soppresse;

b) le voci «Composti minerali per bovini, ovini e caprini - 2000 ⁽¹⁾» e «Altri mangimi complementari - 125 ⁽²⁾» sono sostituite da «Mangimi complementari contenenti ≤ 4% di fosforo - 500» e «Mangimi complementari contenenti > 4% di fosforo - 125 per 1% fosforo»;

3) la riga 4, mercurio, è sostituita dal testo seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
(1)	(2)	(3)
«4. Mercurio	Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini — carbonato di calcio Mangimi completi, ad eccezione di: — mangimi completi per cani e gatti Mangimi complementari, ad eccezione di: — mangimi complementari per cani e gatti	0,1 0,5 0,3 0,1 0,4 0,2

06A09436